



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
 di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
per emendamenti alla parte del D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile
per la parte relativa a famiglia e minorenni
(art. 1, lett. b. DDL 2953 AC XVII legislatura)

ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

A) SUGGERIMENTI EMENDAMENTIVI CHE VANNO COMUNQUE APPORTATI QUALE CHE SIA IL MODELLO DI GIUDICE PRESCELTO E VANNO A COLMARE LE ATTUALI LACUNE DEL DDL IN TEMA DI PROCESSO DI FAMIGLIA

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza; | L'ausilio dei servizi alla persona (e non solo servizi sociali essendo spesso necessario anche l'intervento di personale sanitario) va disciplinato per tutti i giudici (non si vede perché debba restare escluso il Tribunale per i minorenni) e la delega dovrebbe prevedere alcune fasi distinte e parametri. Per fasi, si ritiene necessario indicare quella valutativa, di sostegno ed esecutiva, | 3) assicurare al giudice alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi alla persona sociali disciplinandone le funzioni nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti; e di tecnici specializzati nelle materie di |



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|--|--------------------|
| | <p>sempre nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa.</p> <p>L'operato dei servizi in fase valutativa, in ragione del difetto del rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa, diviene spesso una cd- "prova bloccata" incontrovertibile.</p> <p>La fase esecutiva in materia di provvedimenti sulla relazione è priva di normativa e costituisce spesso oggetto di un "mandato in bianco" da parte del giudice, con possibili abusi o inerzie, parimenti dannose.</p> <p>Idem per quanto riguarda il sostegno.</p> <p>La collocazione della disciplina dell'apporto degli esperti in questa sede appare inopportuna ed è una duplicazione (se non una contraddizione) in quanto già prevista al successivo punto 5) dove meglio può essere situata la specifica previsione anche delle funzioni.</p> <p>L'utilizzazione di consulenze ogni qualvolta sia necessario valutare l'interesse del minorenni comporterebbe una rilevante lievitazione di costi a carico di utenza ed erario.</p> | <p>competenza;</p> |



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|--|
| <p>5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;</p> | <p>La materia, sul piano processuale, deve essere integralmente rivisitata quale che sia la disciplina ordinamentale, che unifichi le competenze davanti a uno stesso giudice o che mantenga due giudici.</p> <p>Il DDL omette totalmente di considerare i procedimenti che non siano di competenza attualmente del tribunale ordinario mentre bisogna prevedere che siano ugualmente disciplinati i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, secondo un rito unitario, flessibile e semplificato, che salvaguardi i principi del contraddittorio e del diritto di difesa nei confronti di tutte le parti, compreso il minorenne, come stabilito dalle Convenzioni sovranazionali (convenzione di Strasburgo: l. 77/2003) e dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia <i>child friendly</i> (Bruxelles, 17 novembre 2010).</p> <p>Bisogna prevedere in questa sede le funzioni degli esperti che integrano il collegio e la loro specificità anche di formazione professionale giuridica (se sono</p> | <p>5) disciplinare unitariamente, salve le specificità, il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) relativi a persone, minorenni e relazioni familiari, secondo criteri di semplificazione e flessibilità, e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne. Individuare individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati.</p> <p>Individuare le funzioni dei tecnici specializzati -con esclusione di quelle istruttorie- e la loro specificità anche di formazione professionale.</p> |



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|---|
| | <p>esperti di altre materie, ma debbono essere impiegati nella giurisdizione, debbono ricevere una formazione giuridica <i>ad hoc</i>) Bisogna prevedere la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, che manca del tutto ed ha comportato condanne dell'Italia da parte della Corte EDU. Con l'attuale riferimento al n. 1 rimangono fuori i procedimenti attualmente di competenza del TM (che hanno gravi criticità per deficit di disciplina processuale). E' necessario prevedere e disciplinare espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati; - I procedimenti sulla responsabilità genitoriale; - Il procedimento cautelare uniforme di famiglia; - Esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali. | <p>Prevedere e disciplinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati; 2) I procedimenti sulla responsabilità genitoriale prevedendo fasi preliminare, introduttiva, istruttoria, decisoria e impugnazioni compresa la ricorribilità in cassazione. 3) procedimento cautelare uniforme di famiglia. 4) esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali. |
| 6) prevedere l'attribuzione, almeno in | | |



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---------------------|-----------------|
| misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni; | | |